CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SENAGO E L'ASSOCIAZIONE _____ PER LA CONCESSIONE - IN USO GRATUITO E PREVALENTE - DELL'IMMOBILE DI VIA LIBERAZIONE 4/A PER CINQUE ANNI.

PREMESSO che:

- la legge n. 724 del 23/12/1994, che riconosce espressamente (art. 32 comma 8) la facoltà di derogare, in relazione agli "scopi sociali", all'applicazione del canone di mercato per gli immobili del patrimonio comunale indisponibile;
- la Legge n. 266/1991, che sancisce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;
- la Legge Regionale n. 1/2008, che egualmente riconosce il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale;
- la Deliberazione di Giunta della Regione Lombardia n. IX/1353 del 25/02/2011 che prevede, parimenti, la realizzazione di forme di collaborazione con i soggetti del Terzo Settore mediante convenzionamento, in un'ottica di collaborazione nella costruzione di un sistema di risposte alle esigenze di servizi e interventi espressi dalle persone;
- lo Statuto Comunale, che cita testualmente: "Il Comune privilegia le associazioni, le organizzazioni di volontariato e le altre libere forme associative quale elemento fondamentale per le politiche sociali, ne assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi…";
- il Regolamento degli Istituti di Partecipazione, laddove contempla la facoltà del Comune di assegnare l'uso di beni immobili di proprietà comunale alle Associazioni, mediante stipula di apposita convenzione (art. 44) e anche a titolo gratuito (art. 68);
- il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) periodo 2025/2027, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 18/03/2025 che prevede " Il sostegno di ogni iniziativa tesa alla valorizzazione della persona anziana, dei centri anziani e alla promozione delle iniziative a loro dedicate".

PREMESSO che:

- il Comune di Senago, nell'ottica del sostegno alle attività del volontariato territoriale, con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 06/05/2025, ha espresso la volontà di individuare - tramite selezione pubblica ai fini della concessione gratuita dei locali di via Liberazione 4/a tra i Soggetti iscritti all'Albo delle Libere Forme Associative:
  a) in via prioritaria – un'Associazione iscritta nelle sezione "Volontariato ed integrazione Sociale" per la promozione di iniziative che favoriscono la socializzazione e le attività del tempo libero per anziani (come ad esempio tornei di carte, corsi di yoga, di ginnastica dolce, domeniche danzanti, etc.);
  b) in via residuale - un'Associazione iscritta nelle sezione "Educativo-Culturale" affinché vi svolga le attività previste dal proprio statuto e quale sede del proprio sodalizio;

- con determinazione n. del , a seguito di selezione pubblica, è stato assegnato in uso prevalente e gratuito, l'immobile di via Liberazione 4,A all'Associazione _____per lo svolgimento delle attività previste dal proprio Statuto (e comunque le attività minime previste nell'avviso di selezione), per gli anni 2025-2030.

Tutto ciò richiamato e premesso,

L' anno duemilaventicinque addì _____ del mese di_____ presso la residenza municipale in Senago, via XXIV Maggio n.1

TRA

la Dott.ssa Rosa Sessa, nella sua qualità di Funzionario incaricato, domiciliato per la carica presso il Comune di Senago (d'ora in poi "Comune") - via XXIV Maggio n. 1,

E

Il/la sig./sig.ra _____
nato/a _____ il _____C.F._____nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'Associazione _____ (d'ora in poi "Associazione") C.F./P.I._____ e domiciliato per la carica a _____ in via_____,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha per oggetto:

a) Il comodato d'uso gratuito dei locali e relative pertinenze del Centro sociale di via Liberazione 4/a, (come da allegate planimetrie) ;
b) I beni mobili ivi contenuti, di cui l'Associazione ha preso visione e per cui sottoscriverà apposito inventario.
L'Associazione prende atto dello stato di fatto e di diritto in cui si trovano i predetti mobili e li accetta, senza eccezione e riserva alcuna.

Art. 2 FINALITA' DELLA CONVENZIONE

Il Comune concede in via prioritaria e in comodato d'uso gratuito all'Associazione i locali ed ambienti meglio individuati al precedente articolo e come da planimetria allegata, destinati a sede dell'Associazione, per promuovere il proficuo impiego del tempo libero dei propri associati, anziani e pensionati, attraverso iniziative culturali, ricreative, sociali, assistenziali, così come individuate nello Statuto dell'Associazione medesima. Tra le attività dovranno essere ricomprese quelle minime, previste nel successivo art. 4. L' Associazione utilizzerà gli spazi esclusivamente nel rispetto delle normative vigenti, dei regolamenti comunali e degli eventuali atti autorizzativi.

Fatto salvo gli orari e i giorni richiesti dall'Associazione di cui al successivo art. 4, l'Amministrazione si riserva di assegnare in via residuale i medesimi locali ad altro Soggetto (di cui alla lettera b) del dell'art. 2 dell'Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di associazioni per la concessione ad uso gratuito dei locali di via Liberazione 4/a), nei giorni e negli orari non utilizzati dall'Associazione per l'uso prevalente dei locali stessi.

Art. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE

La Convenzione ha la durata di cinque anni dalla data della sottoscrizione, con possibilità di rinnovo per ulteriori anni tre.

Art. 4 ATTIVITA' ED ORARI DI APERTURA

L' Associazione garantisce interventi ispirati a caratteri di lealtà e democraticità in modo apolitico, apartitico e senza distinzioni razziali e religiose. Le attività proposte devono essere presentate al Comune annualmente, contestualmente al bilancio di previsione.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, oltre alle attività proprie dell'Associazione, le attività minime richieste per la realizzazione degli scopi sociali sono le seguenti:
- organizzazione del tempo libero attraverso la tombola o altri giochi collettivi;
- attività motorie e ginnastica dolce;
- tornei di giochi (scacchi, carte, ecc.);
- intrattenimenti musicali e danzanti;
- turismo sociale.

Le attività proposte potranno prevedere anche la partecipazione economica dei destinatari, ma solo al fine di garantire la sostenibilità economica del progetto, con esclusione dello scopo di lucro.

All'interno dei locali è possibile somministrare bevande e alimenti ai propri soci purché l'Associazione sia in possesso delle relative autorizzazioni.

E' vietata l'installazione di apparecchi elettronici tipo slot machine, videopoker o comunque apparecchi che abbiano come elemento preponderante l'aleatorietà e possano procurare dipendenza, ai sensi della vigente normativa in materia.

Per garantire le finalità previste dalla presente convenzione, l'Associazione dovrà garantire l'apertura del Centro ai propri soci, nonché un adeguato presidio della struttura, per un numero congruo di giorni e orari, indicativamente come di seguito indicato:

GIORNO	MATTINA	POMERIGGIO	UNA SERA
	dalle alle	dalle alle	dalle alle
LUNEDI'	9,00 – 11,00	14,00 - 18,30	
MARTEDI'		14,00 - 18,30	
MERCOLEDI'		14,00 - 18,30	
GIOVEDI'	9,00 – 11,00	14,00 - 18,30	
VENERDI'		14,00 - 18,30	
SABATO		14,00 - 18,30	
DOMENICA		14,00 - 18,30	*20,00 - 24,00*

Resta inteso che il Soggetto potrà, in accordo con il Comune, proporre altri giorni e orari rispetto a quanto indicato (in base all'effettivo bisogno e lasciando libere almeno due sere dalle ore 20,00 per l'eventuale concessionario residuale).

Sono possibili periodi di chiusura in occasione delle festività natalizie e pasquali e per il mese di agosto, previa tempestiva comunicazione al Comune.

Art. 5 MODALITA' DI CONSEGNA E RICONSEGNA BENI MOBILI E IMMOBILI

I locali e i beni mobili indicati rispettivamente nella planimetria e nell'inventario saranno consegnati previa redazione di apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Gli stessi locali e beni dovranno essere riconsegnati alla scadenza nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d'uso.

Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dall'Associazione restano acquisite al Comune senza obbligo di compenso. Le stesse possono essere eseguite solo previo consenso del Comune, il quale ha comunque diritto di pretendere dall'Associazione il ripristino dei locali nello stesso stato in cui li ha ricevuti.

Al termine della convenzione, in contraddittorio tra le parti, verrà redatto apposito verbale di riconsegna dei beni oggetto della convenzione stessa. L' Associazione dovrà risarcire al Comune gli eventuali danni arrecati alle strutture e agli arredi.

Qualora vi siano danni di cui non sia accertata in modo inequivocabile la responsabilità o nel caso in cui nessuna delle due Associazioni concessionarie spontaneamente se ne assumerà la responsabilità, le relative spese verranno ripartite in modo proporzionale all'uso in termini temporali degli spazi.

Art. 6 GARANZIE E RISARCIMENTO DANNI

All'atto della sottoscrizione l' Associazione verserà la somma di Euro 3.000,00 a titolo di deposito cauzionale infruttifero a garanzia del puntuale rispetto di tutte le obbligazioni previste nella presente convenzione. Il deposito cauzionale sarà svincolato alla scadenza della convenzione, previa verifica dello stato dei luoghi e dell'adempimento degli obblighi contrattuali.

L' Associazione dovrà rispondere di tutti i danni causati agli spazi, agli utenti ammessi al godimento del bene e a tutti coloro che per qualunque motivo avessero accesso ad esso.
A tal proposito l'Associazione dovrà contrarre opportuna polizza per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi, derivanti dal proprio personale – volontario e non volontario -, per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'esercizio di tutte le attività gestite.
Tale copertura assicurativa, che comprende anche i danni derivanti dalla conduzione e gestione dei fabbricati, è da rinnovare fino a scadenza della convenzione.

L'operatività o meno delle polizze assicurative non libera il contraente dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia. L' Associazione esonera altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che l' Associazione stessa dovesse instaurare per quanto previsto dalla convenzione.

Copia del rinnovo delle polizze dovranno essere consegnate al Comune entro 15 giorni dalla stipula o dal rinnovo delle stesse.

Art. 7 CONCESSIONE DEGLI SPAZI A TERZI

L' Associazione, a carattere saltuario e occasionale, in via non prevalente rispetto alle attività di cui ai punti precedenti, potrà concedere gli spazi oggetto della convenzione, a titolo oneroso, ad associazioni ed enti che perseguano una finalità di carattere sociale, sportiva o di promozione culturale del territorio, previa comunicazione al Comune.

E' in ogni caso esclusa la concessione degli spazi per iniziative o attività organizzate da partiti, movimenti politici o religiosi o loro articolazioni funzionali.

Art. 8 RISERVA SPAZI

Il Comune si riserva, per ogni annualità, l'utilizzo, a titolo gratuito, degli spazi del Centro per manifestazioni dello stesso organizzate o patrocinate fino a un massimo di:

- 3 giornate festive: dalle ore 8:30 alle ore 23:00
- 3 frazioni di giornate festive: dalle ore 8:30 alle ore 12:00
- oppure dalle ore 14:30 alle ore 23.00
- 3 giornate feriali: dalle ore 8.30 alle ore 24.00
- 3 frazioni di giornate feriali: dalle ore 8:30 alle ore 12:00
  oppure dalle ore 14:30 alle ore 23.00

Sarà cura del Comune comunicare all'Associazione, con un anticipo di almeno 30 giorni, le date e gli orari di svolgimento di tali manifestazioni per le quali l' Associazione stessa dovrà garantire adeguato servizio (pulizia, apertura, chiusura, guardiania,ecc.)
Il Comune e l' Associazione potranno concordare, di volta in volta, un termine di preavviso inferiore. Detto utilizzo verrà concordato, in modo da non interferire con le attività dell'Associazione.

Art. 9 ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune assume a proprio carico, previa disponibilità di bilancio, i seguenti oneri:

1. manutenzione ordinaria relativa agli impianti di riscaldamento, antintrusione (se presente) e antincendio;
2. manutenzione straordinaria degli spazi, delle attrezzature e degli impianti tecnologici;
3. promozione delle attività dell'Associazione tramite i canali comunali digitali (se richiesto dall'Associazione).

Art. 10 ONERI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE

Sono a carico del Soggetto affidatario *"in via prioritaria"*:

1. le spese per le utenze di acqua potabile, energia elettrica e gas. Dalle somme delle utenze verranno detratti i costi per l'utilizzo dei locali in via residuale da altro Soggetto, da calcolare proporzionalmente all'effettiva assegnazione ed uso dello stesso;
2. la TARI;
3. la costituzione di una cauzione di euro 3.000,00 così come meglio declinato nel precedente art. 6;
4. la garanzia e la copertura assicurativa, meglio declinate al precedente art. 6;
5. la redazione di un idoneo piano di evacuazione, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
6. la manutenzione ordinaria - ad eccezione di quanto indicato al punto 1 dell'art. 9 - dei locali conferiti, di ogni attrezzatura, impianto e arredo di proprietà comunale, del verde pertinenziale ai locali e le eventuali attività di rimozione di ghiaccio e neve;
7. la pulizia dei locali e degli spazi pertinenziali;
8. la cura del bene dato in concessione in generale e, in particolare, per le operazioni di adeguata chiusura dei locali, spegnimento delle luci e inserimento/disinserimento del sistema d'allarme, se presente;
9. l'obbligo ad identificare e comunicare all'Ufficio Manuntenzioni (ufficiomanutenzioni@comune.senago.mi.it) il nominativo del Responsabile dei controlli "visivi" dello stato di Sicurezza dei locali e dell'impianto antincendio (porte antipanico, estintori, ect). Rimane in carico all'Associazione comunicare tempestivamente al suddetto Ufficio ogni "apparente" manomissione o ammaloramento dei locali, arredi o attrezzature ivi contenute che potrebbero inficiare la sicurezza dei frequentatori e dei locali stessi;
10. la tinteggiatura iniziale e finale dei locali assegnati in convenzione.

L'Associazione garantisce l'accesso all'immobile al personale incaricato dal Comune per

eventuali accertamenti, verifiche, controlli e ispezioni;

Art. 11 OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si obbliga a mettere a disposizione degli spazi in via residuale e la collaborazione con altro Soggetto - individuato dall'Amministrazione comunale- di cui alla lettera b) dell'art. 1 dell''Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di associazioni per la concessione ad uso gratuito dei locali di via Liberazione 4/a)", - negli orari e nei giorni comunicati dall'Ufficio Associazionismo.

L' Associazione si obbliga, altresì, ad utilizzare il bene per le finalità e con le modalità indicate nella presente convenzione, e a non cedere ad altri la concessione, anche parziale, del bene (salvo quanto previsto all'art. 7 della presente convenzione).

In caso di problemi o disaccordi tra le due associazioni il Comune avrà la possibilità di intervenire ed eventualmente di decidere la rescissione dagli obblighi convenzionali di una o entrambe le associazioni.

Art. 12 ALTRE PATTUIZIONI

L' Associazione si impegna:

1. entro il 31 luglio di ogni anno, a trasmettere al Comune il bilancio di previsione per la gestione dell'esercizio dell'anno successivo e un dettagliato programma del piano delle attività previste per l'anno successivo;
2. entro il 31 marzo di ogni anno, a trasmettere al Comune il bilancio consuntivo di gestione dell'anno precedente, contestualmente ad una relazione sull'andamento delle attività ed iniziative svolte.

Art. 13 REVOCA CONVENZIONE

Il rapporto convenzionale può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento, con adeguato preavviso, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per necessità di utilizzo dei locali per pubblica utilità, senza che all'Associazione nulla sia dovuto; può comunque essere sospeso senza preavviso al verificarsi di eventi imprevedibili o per far fronte a situazioni di emergenza.
La presente convenzione potrà essere revocata, ad insindacabile giudizio del Comune, in caso di:

1. cessione dei locali da parte dell'Associazione ad altre associazioni, gruppi, enti o privati (salvo quanto previsto all'art. 7 della convenzione);
2. violazioni delle norme che la disciplinano, non eliminate a seguito di diffida formale da parte del Comune;
3. utilizzo dei beni oggetto della convenzione per usi diversi da quelli previsti;
4. mancata rendicontazione delle attività;
5. mancata presentazione dei bilanci;
6. arbitraria ed ingiustificata interruzione delle attività del Centro, non dipendente da causa di forza maggiore;
7. accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte dell'Associazione o loro aventi causa, per fatti occorsi nell'ambito della conduzione dei locali;
8. mancata corresponsione di quanto dovuto al Comune, in particolare per consumi relativi alle utenze e tasse, se protratta oltre novanta giorni dalla data della richiesta.

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida e previo coinvolgimento della Giunta comunale, al verificarsi delle eventualità sopra riportate, senza oneri a proprio carico.

L'Associazione ha la facoltà di recedere dalla convenzione con preavviso di almeno 6 mesi al

Comune.

Art. 14 RINVIO

L' Associazione è tenuta a servirsi degli spazi, degli arredi e delle attrezzature con la cura del buon padre di famiglia, ed attenersi ai regolamenti comunali e al Codice Civile per quanto non previsto nella presente convenzione.

ART. 15 CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero sorgere saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice territorialmente competente, e cioè del Foro di Milano.

ART. 16 REGISTRAZIONE

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, a norma dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26/04/86 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER L'ASSOCIAZIONE _____

IL Rappresentante Legale / Presidente

_____

PER IL COMUNE DI SENAGO
Responsabile dei Servizi Scolastici
Sportivi e Culturali

Dott.ssa Rosa Sessa

_____